



## Provincia di Ravenna

N. 68 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 13/09/2011

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilaundici**, addì **tredici** del mese di **Settembre** alle ore **15:28**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig Gabriele Rossi , Presidente del Consiglio, in seduta **pubblica in sessione ordinaria** di prima convocazione :

Presidente della Provincia: CASADIO Claudio

Consiglieri della Provincia:

CASADIO CLAUDIO	P	GIORGINI SAURO	A
BANDOLI TIZIANA DANIELA	P	LIVERANI ANDREA	A
BASSI DANIELE	P	MAZZOLANI MASSIMO	P
BENELLI GIOVANNA MARIA	A	MONTI MAURO	A
BENINI GIORGIO	P	NERI IVAN	P
BORDONI TIZIANO	P	PAGANI ALBERTO	A
CAPUCCI RUDI	A	PIRAZZINI PAOLO	P
CORALLI DAVIDE	P	ROSSI GABRIELE	P
DALLA VECCHIA ELISEO	P	SEGANTI SANTE	P
FAROLFI MARTA	A	SPADONI GIANFRANCO	P
FEDERICI CRISTINA	P	STALONI NICOLA	P
FORTE GIANLUIGI	A	TANI ERMANNNO	P
GALASSI SECONDO	P		

Presenti n. 17

Assenti n. 8

*ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;*

Essendo i presenti n. 17 su n. 25 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 24 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: **DALLA VECCHIA ELISEO; BENINI GIORGIO ; LIVERANI ANDREA;**

OGGETTO n.: 5 (punto 19 DELL'O.D.G.)

**MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI - APPROVAZIONE.**

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che con deliberazione n. 131 del 20 dicembre 2007 il Consiglio provinciale ha approvato il *Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati*, entrato in vigore dall'01/01/2008 successivamente modificato con deliberazione n. 59 del 27 maggio 2008 il Consiglio provinciale interveniva a modificare il citato Regolamento con riferimento all'art. 8;

DATO ATTO che, si riscontra la necessità di intervenire ulteriormente al fine di semplificare le modalità operative e/o le procedura da porre in essere per la concessione delle sovvenzioni di cui trattasi, anche al fine ottemperare alle linee di mandato presentate dal Presidente della Provincia al Consiglio provinciale nella seduta del 5 luglio 2011;

VISTO in particolare il paragrafo "Semplificazione amministrativa, snellimento delle procedure e trasparenza" ove si legge:

*Snellire e semplificare alcuni procedimenti amministrativi sia per adeguarli alle modifiche legislative che per facilitarne l'applicazione.*

*In particolare occorrerà intervenire:*

*...omissis.....*

*- sulle procedure in materia di gestione dei contributi garantendo al contempo imparzialità e trasparenza delle modalità di concessione oltre che garantire la funzionalità dell'Albo dei beneficiari;*

*....omissis.....;*

AL FINE di poter dar seguito agli indirizzi sopra espressi si ritiene di intervenire con modificazioni agli articoli 7, 8, 9, 10 e 16 , come di seguito specificato:

### **art 7 "Istruttoria"**

sostituzione del comma 2: "Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni e delle altre normative vigenti ed al termine della stessa predispone proposta motivata di deliberazione per la concessione o il diniego del contributo, tenuto conto degli indirizzi previsti nell'atto di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Nel caso in cui non ci siano risorse disponibili, attribuite con il PEG, è di competenza del dirigente predisporre il relativo provvedimento di diniego .

### **art. 8 "Concessione del contributo"**

sostituzione del comma 1: "La concessione o il diniego del contributo è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento all'art. 5 comma 2, lettera e) nonchè, per il caso di mancanza di risorse, all'articolo 7 , comma 2.

### **art.9 "Modulistica e norme sulla trasparenza"**

aggiunta parola "telematico" al comma 2

soppressione del comma 3

### **Art.10 "Termine per la concessione dei contributi e comunicazione ai richiedenti"**

sostituzione del comma 1: "Gli atti di concessione o di diniego del contributo devono essere adottati entro novanta giorni dalla ricezione della domanda."

sostituzione del comma 3: " Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto di concessione o di diniego del contributo, i dirigenti responsabili ne danno comunicazione al richiedente, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 6 del presente regolamento.

**art. 16 “Disposizioni transitorie”**  
soppresso

Di conseguenza, a seguito della comparazione degli articoli oggetto di modifica, vengono riformulati gli articoli, 7, 8, 9, 10 e 16 come meglio dettagliato nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione dell'Assessore;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Mazzolani e Spadoni, in atti;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare n. 1 Affari Generali e Istituzionali nella seduta del 28 Luglio 2011;

ACQUISITO il parere tecnico rilasciato dal competente Dirigente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

*OMISSIS*

Dopo la votazione espressa per alzata di mano, da parte dei 17 consiglieri presenti con voti UNANIMI favorevoli

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni indicate in premessa, fermo restando quanto altro stabilito, le modifiche agli articoli 7, 8, 9 e 10 del vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con delibera di C.P. n. 131 del 20/12/2007 e modificato con deliberazione di CP n. 59 del 27/05/2008, secondo quanto meglio specificato dall'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

1. **DI DARE ATTO** che le modifiche apportate al Regolamento in oggetto entreranno in vigore il primo giorno successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Successivamente

SU proposta del Presidente del Consiglio

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

VISTA la necessità e l'urgenza di rendere efficace quanto prima la modifica al vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati, così come modificato;

Dopo la votazione espressa per alzata di mano, da parte dei 17 consiglieri presenti con voti UNANIMI favorevoli

**DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 12 Aprile 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to ROSSI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA che la presente deliberazione **viene pubblicata** in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. \_\_\_\_\_ DI REGISTRO ) dove rimarrà *per quindici giorni consecutivi*, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

SETTORE PROCESSI DI SUPPORTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 26/09/2011

F.to \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

Ravenna, lì

SETTORE PROCESSI DI SUPPORTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE PROCESSI DI SUPPORTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna,

F.to \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA che la presente deliberazione **è stata pubblicata per quindici giorni** consecutivi nel predetto registro di Albo pretorio online della Provincia dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

SETTORE PROCESSI DI SUPPORTO  
SERVIZIO SEGRETERIA  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, 12/10/2011

F.to \_\_\_\_\_

#### AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

*(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)*

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre **proporre ricorso** al Tribunale Amministrativo Regionale competente, *ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, entro il termine di **60 giorni** dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.....

**“MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI – APPROVAZIONE”**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI  <b>Artt. 7, 8, 9 e 10 VIGENTI</b>	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI  <b>Artt. 7, 8, 9 e 10 MODIFICATI</b>
<p><b>Art. 7 - ISTRUTTORIA</b></p> <p>1. Entro quindici giorni dal ricevimento, la Presidenza assegna le richieste di contributo, per l'istruttoria, ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza in modo che sia assicurato il rispetto dei termini previsti all'art. 10 del presente regolamento.</p> <p>2. Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, e delle altre normative vigenti, ed al termine della stessa predispone proposta motivata di deliberazione per la concessione o il diniego del contributo, anche in considerazione delle risorse disponibili in bilancio e degli indirizzi previsti nell'atto d'indirizzo di cui all'art. 5 del presente regolamento.</p> <p>3. Fermo quanto previsto al comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.</p>	<p><b>Art 7 - ISTRUTTORIA</b></p> <p>1. Entro quindici giorni dal ricevimento, la Presidenza assegna le richieste di contributo, per l'istruttoria, ai settori competenti per materia, secondo l'oggetto e le finalità dell'iniziativa per cui è richiesto il contributo. I singoli settori provvedono agli adempimenti di loro competenza in modo che sia assicurato il rispetto dei termini previsti all'art. 10 del presente regolamento.</p> <p>2. Il dirigente del settore competente assicura l'istruttoria nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni e delle altre normative vigenti ed al termine della stessa predispone proposta motivata di deliberazione per la concessione o il diniego del contributo, tenuto conto degli indirizzi previsti nell'atto di cui all'art. 5 del presente regolamento.</p> <p><b>Nel caso in cui non ci siano risorse disponibili, attribuite con il PEG, è di competenza del dirigente predisporre il relativo provvedimento di diniego.</b></p> <p>3. Fermo quanto previsto al comma precedente, il responsabile del procedimento può svolgere, durante la fase istruttoria, ogni controllo ritenuto opportuno, e chiedere al soggetto richiedente od ad altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione, chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.</p>
<p><b>Art. 8 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>1. La concessione o il diniego del contributo è disposto con deliberazione della Giunta Provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera e), del presente regolamento.</p> <p>2. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente</p>	<p><b>Art. 8 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>1. La concessione o il diniego del contributo è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento all'art. 5 comma 2, lettera e) <b>nonchè, per il caso di mancanza di risorse, all'articolo 7 comma 2.</b></p> <p>2. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente per materia sulla scorta della deliberazione di cui al</p>

<p>per materia sulla scorta della deliberazione di cui al precedente comma.</p> <p>3. La partecipazione della Provincia all'attività e/o all'iniziativa in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di preferenza nella concessione del contributo.</p> <p>4. Con esclusione dei Comuni, Unioni ed Associazioni di Comuni, Comunità Montane, nello stesso anno a favore del medesimo soggetto richiedente non possono essere concessi contributi oltre il numero di due.</p>	<p>precedente comma.</p> <p>3. La partecipazione della Provincia all'attività e/o all'iniziativa in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di preferenza nella concessione del contributo.</p> <p>4. Con esclusione dei Comuni, Unioni ed Associazioni di Comuni, Comunità Montane, nello stesso anno a favore del medesimo soggetto richiedente non possono essere concessi contributi oltre il numero di due.</p>
<p><b>Art. 9 - MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA</b></p> <p>1. La Provincia predispone ed aggiorna, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 precedente, i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento.</p> <p>2. L'atto d'indirizzo del Consiglio Provinciale, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è reso pubblico con mezzi idonei ad assicurarne adeguata conoscenza da parte dei cittadini, ed in particolare a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio e al sito dell'Ente, sollecitando ogni fattiva collaborazione ai fini di conseguire ogni altra forma di diffusione ritenuta utile ai fini del presente comma .</p> <p>3. Ogni tre mesi il Presidente della Provincia trasmette alla conferenza dei capogruppi elenchi analitici dei contributi concessi, non concessi o revocati nel trimestre precedente, gli estremi delle relative delibere e provvedimenti, nonché l'entità dei contributi concessi. Entro il medesimo termine è altresì trasmesso elenco analitico comprendente il numero e gli estremi delle domande di contributi pervenute nel trimestre precedente.</p> <p>4. La segreteria generale predispone e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente. Copia di tale rapporto viene inviato al Consiglio Provinciale entro il termine della sessione di approvazione del rendiconto di esercizio.</p>	<p><b>Art. 9 - MODULISTICA E NORME SULLA TRASPARENZA</b></p> <p>1. La Provincia predispone ed aggiorna, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 precedente, i moduli relativi alla presentazione delle domande di concessione dei contributi. Tali moduli, unitamente alle informazioni utili circa le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, sono posti a disposizione del pubblico con idonei mezzi, anche telematici, al fine di renderne agevole il reperimento.</p> <p>2. L'atto d'indirizzo del Consiglio Provinciale, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è reso pubblico con mezzi idonei ad assicurarne adeguata conoscenza da parte dei cittadini, ed in particolare a mezzo pubblicazione all'Albo pretorio <b>telematico</b> e al sito dell'Ente, sollecitando ogni fattiva collaborazione ai fini di conseguire ogni altra forma di diffusione ritenuta utile ai fini del presente comma .</p> <p>3. <b>Abrogato</b></p> <p>4. La segreteria generale predispone e rende pubblico un rapporto riepilogativo dei contributi concessi nell'anno precedente. Copia di tale rapporto viene inviato al Consiglio Provinciale entro il termine della sessione di approvazione del rendiconto di esercizio.</p>
<p><b>Art. 10 - TERMINE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI</b></p> <p>1. La deliberazione di concessione o di diniego del contributo deve essere adottata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.</p> <p>2. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso nei casi stabiliti dalla legge nonché quando il responsabile del procedimento abbia richiesto informazioni, chiarimenti od integrazioni della</p>	<p><b>Art. 10 - TERMINE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTI</b></p> <p>1. <b>Gli atti di concessione o di diniego del contributo devono essere adottati</b> entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.</p> <p>2. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso nei casi stabiliti dalla legge nonché quando il responsabile del procedimento abbia richiesto informazioni, chiarimenti od integrazioni della</p>

<p>domanda o della documentazione allegata. La sospensione intercorre tra la richiesta di informazioni, integrazioni o documenti ed il ricevimento degli stessi e fino ad un massimo di novanta giorni.</p> <p>3. Entro 15 gg. dalla adozione della deliberazione, i dirigenti responsabili danno comunicazione al richiedente del relativo esito, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 7 del presente regolamento.</p>	<p>domanda o della documentazione allegata. La sospensione intercorre tra la richiesta di informazioni, integrazioni o documenti ed il ricevimento degli stessi e fino ad un massimo di novanta giorni.</p> <p><b>3. Entro 15 giorni dall'adozione dell'atto di concessione o diniego del contributo, i dirigenti responsabili ne danno comunicazione al richiedente, secondo le modalità previste ed indicate dallo stesso nel modulo di richiesta di cui all'art. 6 del presente regolamento.</b></p>
<p><b>ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b></p> <p>1. Il presente regolamento, con esclusione degli artt. 6, 7, comma 1, 9, comma 1, 10, commi 1 e 2, si applica alle domande di concessione di contributi già presentate e che perverranno entro la data del 31 dicembre 2007 ma non definite entro l'anzidetto termine.</p> <p>2. La previsione di cui all'art. 9, 3° comma, 2° capoverso, viene attuata nel 2008 in forma sperimentale per entrare a regime nel 2009.</p>	<p><b>Art. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>